SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 2004.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3370).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004 e n. 3345 del 30 marzo 2004;

Vista specificamente l'ordinanza di protezione civile n. 3369 del 13 agosto 2004;

Ritenuta la necessità di assicurare al comune di Acerra, secondo le istanze formulate dalla stessa amministrazione, la partecipazione al procedimento di valutazione di impatto ambientale dell'impianto di termovalorizzazione del combustibile da rifiuti, coerentemente con i tempi disposti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004;

Ritenuta, altresì, l'ulteriore necessità che il sindaco di Acerra disponga sollecitamente delle risorse finanziarie necessarie per la redazione dei progetti per la bonifica dell'area di Acerra;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Acerra è autorizzato a disporre per la partecipazione alle fasi istruttorie della procedura amministrativa di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3369/2004, di propri tecnici nominati in numero non superiore a due unità. In particolare i predetti tecnici hanno facoltà di prendere visione integrale degli atti del procedimento, presentando memorie scritte e documenti, per la conseguente valutazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, proponendo, ove ritenuto necessario, audizioni volte ad assicurare la più compiuta conoscenza delle specifiche problematiche attinenti al contesto territoriale di interesse.

Art. 2.

1. Relativamente all'importo di euro 5.000.000,00 assegnato al comune di Acerra, con deliberazione della giunta regionale n. 1595 del 20 agosto 2004, a valere sullo stanziamento della misura 1.8 POR Campania - CAP. 2185 dell'unità previsionale di base 22.79.214 del bilancio regionale, la regione Campania anticipa le somme occorrenti per la progettazione in termini di somma urgenza degli interventi per la bonifica dell'area di Acerra.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A08822

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 luglio 2004.

Adozione del distintivo di specializzazione per sommozzatore dei Vigili del Fuoco.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto ministeriale d'istituzione del servizio sommozzatori n. 4067 del 12 febbraio 1974;

Visto il decreto n. 23 del 28 dicembre 2000 che istituisce i Nuclei di soccorso subacqueo ed acquatico;

Vista la legge n. 996 del 1970 che riconosce i nuclei elicotteri e sommozzatori quali elementi specializzati delle colonne mobili di soccorso;

Ritenuto opportuno contraddistinguere lo specialista sommozzatore;

Decreta

che gli operatori subacquei dei Vigili del Fuoco in attività di servizio adottino il distintivo di specializzazione visualizzato in allegato *A*, e di seguito descritto: disco tondo con fondo di colore blu; scritta «VIGILI DEL FUOCO» posta in un settore circolare nella parte alta, e la scritta «SOMMOZZATORI» posta nel settore circolare ricavato nella parte bassa; tra i due settori sono poste sul piano orizzontale la bandiera italiana e quella europea; posta all'interno del cerchio definito dai suddetti settori una figura stilizzata che rappresenta un uomo pinnato nell'atto dell'immersione mentre reca nella mano sinistra una fiaccola, in alto un cerchio di colore azzurro in corrispondenza delle pinne rappresenta la superficie dell'acqua, in basso un cerchio con i colori bianco e giallo rappresenta la luce della fiaccola rossa.

Il distintivo viene portato in posizione omerale destra, oppure sull'uniforme, in posizione pettorale a destra della targhetta identificativa;

Che i Nuclei soccorritori subacquei ed acquatici adottino il seguente motto in forma letterale latina: «Vitae flammam in gurgite affero».

Roma, 15 luglio 2004

Il Capo dipartimento: MORCONE

ALLEGATO *A*

04A08802

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 agosto 2004.

Differimento dei termini di ripresa della riscossione dei tributi sospesi a seguito del sisma del 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, che ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria, colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2004 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004;

Visto l'art. 14, commi 1 e 2, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, come sostituito dall'art. 11 dell'ordinanza del 13 ottobre 1997, n. 2694, che, a seguito dell'evento sismico del 26 settembre 1997 verificatosi nei territori delle regioni Marche e Umbria, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di entrate aventi natura tributaria o patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997, nei confronti delle persone fisiche, dei soggetti diversi dalle persone fisiche, dei sostituti d'imposta, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, nonché nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni;

Visto l'art. 14, comma 3, della citata ordinanza n. 2668 del 1997, il quale ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, si applicano anche ai soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nel territorio delle regioni Marche ed Umbria;

Visto l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha prorogato al 31 marzo 1998 il termine di scadenza di cui all'art. 14 della citata ordinanza n. 2668 del 1997, per i soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 2694 del 1997 ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, le cui abitazioni ed i cui immobili sede di attività produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale;

Visto l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha prorogato il termine del 31 dicembre 1998, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 1997, fino al 30 giugno 1999;

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 6 luglio 2000, n. 3064, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, come sostituito dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza 23 dicembre 2000, n. 3098, il quale ha previsto che il termine per la ripresa della riscossione delle somme sospese decorre dal 1° gennaio 2002 per i soggetti che godevano della sospensione fino al 31 marzo 1998, e dal 1° giugno 2002 per i soggetti che godevano della sospensione fino al 30 giugno 1999;

Visto l'art. 1 comma 4, dell'ordinanza 18 dicembre 2001, n. 3168, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, il quale ha previsto che il termine per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata, non corrisposti per effetto delle varie sospensioni concesse, decorre dal 1° gennaio 2003, e che la riscossione avviene mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza 24 gennaio 2002, n. 3175, del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, il quale ha specificato che la norma di cui al comma 4 dell'art. 1 della citata ordinanza 18 dicembre 2001, n. 3168, si applica sia ai soggetti residenti avente sede operativa nei comuni interessati dal sisma sia per i medesimi soggetti interessati da ordinanze sindacali di sgombero;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2003, n. 3265, il quale ha previsto che il termine per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle varie sospensioni concesse, decorre dal 1° gennaio 2004 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa;

Visto il proprio decreto 18 luglio 2003, con il quale sono stati differiti al 1° gennaio 2004 i termini di ripresa della riscossione dei tributi sospesi a seguito del sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria, mediante rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa;

Visto il provvedimento del 23 luglio 2004 del direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale è stata disciplinata la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in seguito agli eventi sismici del 26 settembre 1997 che hanno colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria;

Visto l'art 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2004, n. 3333, il quale ha previsto che il termine per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, di cui al comma 1 dell'art. 1, dell'ordinanza del 21 febbraio 2003, n. 3265, è prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Considerato che appare opportuno differire anche il termine per il recupero dei tributi non corrisposti per effetto dei citati provvedimenti di sospensione;

Decreta:

Art. 1.

Termini di versamento

1. I versamenti dei tributi non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte fino al 31 marzo 1998 e fino al 30 giugno 1999, rispettivamente dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2728 del 1997, e dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 1998, sono effettuati in unica soluzione entro il mese di gennaio 2005, ovvero, a decorrere dallo stesso mese e senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione mensile pari a cinque volte il periodo di sospensione.

2. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati entro il mese di febbraio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2004

Il Ministro: SINISCALCO

04A08762

DECRETO 25 agosto 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° maggio 2004 e scadenza 1° maggio 2011, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 agosto 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 64.185 milioni di euro tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 aprile, 25 maggio, 23 giugno e 23 luglio 2004 con quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 2004 e scadenza 1° maggio 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 2004 e scadenza 1° maggio 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 26 aprile 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 26 aprile 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 26 aprile 2004, entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 aprile 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati stessi per un

importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 26 aprile 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 agosto 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventitre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° settembre 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 7 del citato decreto del 26 aprile 2004, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A08826

DECRETO 25 agosto 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal diret-

tore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 agosto 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 64.185 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 maggio, 23 giugno e 23 luglio 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 maggio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 maggio 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alle tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 maggio 2004, entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 maggio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 maggio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 agosto 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° settembre 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 maggio 2004, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A08825

DECRETO 25 agosto 2004.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 agosto 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 64.185 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2015, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a € 1.000.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.a. le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a € 1.000. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui

all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo; le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a € 500.000 di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2004, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 agosto 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 31 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 1° settembre 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4,25% annuo lordo, dovuto alla Stato, per 31 giorni.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2005 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 25 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A08824

PROVVEDIMENTO 23 agosto 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 4284 del 13 luglio 2004, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della sezione staccata di Catania, ubicato in piazza Bellini n. 5 - Catania, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 4691 del 16 agosto 2004, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della sezione staccata di Catania per i giorni 13 e 14 agosto 2004 per la motivazione esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania è accertato per i giorni 13 e 14 agosto 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2004

Il Capo del Dipartimento: MANZITTI

04A08748

PROVVEDIMENTO 23 agosto 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della Commissione tributaria provinciale di Catania.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 1482 del 23 luglio 2004, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Catania, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in piazza Bellini n. 5 - Catania, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 1578 del 18 agosto 2004, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Catania ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per il giorno 14 agosto 2004 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio della Commissione tributaria provinciale di Catania è accertato per il giorno 14 agosto 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2004

Il Capo del Dipartimento: MANZITTI

04A08749

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 luglio 2004.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Ducale», in Tarsogno di Tornolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto dirigenziale 29 dicembre 1999, n. 3220-138 di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Ducale» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Senato» sita in comune di Tarsogno di Tornolo (Parma) con il quale è stata autorizzata per le etichette la seguente indicazione: «Può avere effetti diuretici»;

Vista la domanda in data 6 aprile 2004 con la quale la società Norda S.p.a. con sede in Milano, via Bartolini n. 9, ha chiesto di poter riportare sulle etichette, oltre alle sopra citata dicitura, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti i pareri della III sezione del consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 18 maggio 2004 e del 7 luglio 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Ducale» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Senato» sita in comune di Tarsogno di Tornolo (Parma), oltre di cui al sopra citato decreto dirigenziale 29 dicembre 1999, n. 3220-138, possono essere riportate anche le seguenti: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 19 luglio 2004

Il direttore generale: GRECO

04A08235

DECRETO 19 luglio 2004.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Murgianella», in Gravina di Puglia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 27 luglio 2002 con la quale la ditta Mastrodonato Pietro con sede in Gravina di Puglia (Bari), via Sottile Meninni n. 7, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Murgianella» che sgorga dall'omonima sorgente, ubicata nell'ambito del permesso di ricerca Murgianella, sito nel territorio del comune di Gravina di Puglia (Bari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale salute, attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione;

Visti i pareri della III sezione del consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 16 marzo 2003, del 20 aprile 2004 e del 7 luglio 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Murgianella» che sgorga dall'omonima sorgente, ubicata nell'ambito del permesso di ricerca Murgianella, sito nel territorio del comune di Gravina di Puglia (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 19 luglio 2004

Il direttore generale: GRECO

04A08237

DECRETO 22 luglio 2004.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Cutolo Rionero, Fonte Blues», in Rionero in Vulture, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 15 ottobre 2002 con la quale la società Cutolo Michele e Figli S.r.l. con sede in Rionero in Vulture (Potenza), Contrada La Francesca, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Cutolo Rionero, Fonte Blues» che sgorga dal pozzo n. 4 Blues nell'ambito della concessione mineraria «La Francesca» sita nei comune di Rionero in Vulture (Potenza), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con note del 25 novembre 2003 e del 5 maggio 2004;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale salute, attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III sezione del consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 18 giugno 2003, del 17 febbraio 2004 e del 7 luglio 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Cutolo Rionero, Fonte Blues» che sgorga dal pozzo n. 4 Blues nell'ambito della concessione mineraria «La Francesca» sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla commissione delle Comunità europee:

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 22 luglio 2004

Il direttore generale: GRECO

04A08233

DECRETO 22 luglio 2004.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Nuova Fonte», in Zogno, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 27 luglio 2002 con la quale la società Bracca acque minerali Sp.a. con sede in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 12, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Nuova Fonte» che sgorga, nell'ambito del permesso di ricerca ubicato in località Orrido, nel territorio del comune di Zogno (Bergamo), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto interministeriale salute, attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto minsteriale 29 dicembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione;
Visti i pareri della III sezione del consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 16 marzo 2004 e del 7 luglio 2004;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Nuova Fonte» che sgorga, nell'ambito del permesso di ricerca ubicato in località Orrido, nel territorio del comune di Zogno (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla commissione delle Comunità europee:

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 22 luglio 2004

Il direttore generale: GRECO

04A08234

DECRETO 22 luglio 2004.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Futurella», in Sant'Arsenio e San Pietro al Tanagro, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 11 dicembre 2003 con la quale la società Futurella S.p.a. con sede in Sant'Arsenio (Salerno), via Secchio n. 39, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Futurella» che sgorga dall'omonima sorgente, individuata come pozzo 1, nell'ambito del permesso di ricerca «Futurella», sito nel territorio dei comuni di Sant'Arsenio e San Pietro al Tanagro (Salerno), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute, attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, di attuazione dalla direttiva 2003/40/CE della commissione;

Visti i pareri della III sezione del consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 17 febbraio 2004, del 18 maggio 2004 e del 7 luglio 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Futurella» che sgorga dall'omonima sorgente, individuata come pozzo 1, nell'ambito del permesso di ricerca «Futurella», sito nel territorio dei comuni di Sant'Arsenio e San Pietro al Tanagro (Salerno).

2. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici. Può l'eliminazione dell'acido urico»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 22 luglio 2004

Il direttore generale: GRECO

04A08236

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 agosto 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lombarda Mense», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1988, con il quale la società cooperativa Lombarda Mense, con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonio D'Episcopo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Cassaneti, nato a Brindisi il 23 gennaio 1965, domiciliato in Milano, via Rugabella n. 1, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Antonio D'Episcopo, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 agosto 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08674

DECRETO 9 agosto 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Discoop 2 cooperativa discount», in Bergamo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2003, con il quale il rag. Franco Riva è stato nominato commissario liquidatore della società «Discoop 2 cooperativa discount», con sede in Bergamo, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 29 gennaio 2004, con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Ivano Carrara, nato a Thalwill (Svizzera) il 17 ottobre 1960, domiciliato in Bergamo, via dei Carpinoni n. 25, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Franco Riva, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 agosto 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08675

DECRETO 9 agosto 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fare soc. coop. a r.l.», in Verdello.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2003, con il quale il rag. Franco Riva è stato nominato commissario liquidatore della società «Fare soc. coop. a r.l.», con sede in Verdello (Bergamo), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 29 gennaio 2004, con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Ivano Carrara, nato a Thalwill (Svizzera) il 17 ottobre 1960, domiciliato in Bergamo, via dei Carpinoni n. 25, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Franco Riva, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 agosto 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08676

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 luglio 2004.

Interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali - Autorizzazione alla devoluzione di un mutuo a favore della provincia di L'Aquila, ai sensi dell'art. 17, commi 41 e 42 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988 n. 67 art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle Province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota 14094 del 6 aprile 2004 con la quale la provincia de L'Aquila ha richiesto l'utilizzo delle economie realizzate sul mutuo pos. n. 4214427/00 finanziato ai sensi della legge 67/1988 per la realizzazione di un nuovo intervento:

lavori di straordinaria manutenzione di consolidamento del corpo stradale, riordino e messa in sicurezza delle strade provinciali 20 «Marruviana» e 22 «Circonfucense»

Importo progetto € 345.400,00.

Considerato che da riscontri effettuati con la cassa depositi e prestiti, risultano a favore della provincia di L'Aquila economie realizzate sul mutuo sopracitato per il complessivo importo di €193.463,72;

Considerato che detto intervento, per il quale la provincia de L'Aquila richiede il finanziamento, corrisponde ai requisiti previsti dalla legge 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato l'utilizzo delle economie sui finanziamenti a suo tempo concessi a favore della provincia di Venezia con i decreti ministeriali 992/1989 e 100/1990, per il seguente intervento:

lavori di straordinaria manutenzione di consolidamento del corpo stradale, riordino e messa in sicurezza delle strade provinciali 20 «Marruviana» e 22 «Circonfucense»;

Importo progetto €345.400,00 (cofinanziamento Provincia € 151.936,28 - quota Stato € 193.463,72).

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 26 luglio 2004

Il vice Ministro: MARTINAT

04A08278

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 agosto 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2001 con il quale il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna, ubicato in Bologna, via Triachini n. 17, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 luglio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna, ubicato in Bologna, via Triachini n. 17, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 22 agosto 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. 2568/91/CEE dell'11 luglio 1991 GU CEE L248 del 5 settembre 1991 All II
Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi	Reg. 2568/91/CEE dell'11 luglio 1991 GU CEE L248 del 5 settembre 1991 All XA
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto dell'olio di oliva e di sansa di oliva	Reg. 2568/91/CEE dell'11 luglio 1991 GU CEE L248 del 5 settembre 1991 All IX
Determinazione dei perossidi	Reg. 2568/91/CEE dell'11 luglio 1991 GU CEE L248 del 5 settembre 1991 All III

04A08677

DECRETO 11 agosto 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 222 del 21 settembre 2001 con il quale il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna, ubicato in Bologna, via Triachini n. 17, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fmi dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 luglio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna, ubicato in Bologna, via Triachini n. 17, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fui dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 24 settembre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la strutura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990 GU CEE L 272 del 3 ottobre 1990 All. pto 10
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990 GU CEE L 272 del 3 ottobre 1990 All. pto 9
Determinazione dell'acidità titolabile	AOAC 962.12 1997
Determinazione delle sostanze fenoliche totali	DM 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 14 luglio 1986 SO
Determinazione dell'Ocratossina A	AOAC 2001.01

04A08678

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 agosto 2004.

Istituzione di una nuova marca da bollo a tassa fissa da € 11,00.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone

l'istituzione di un nuovo taglio di marca da bollo a tassa fissa da € 11,00, avente le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Motivazioni.

Con la legge di conversione n. 191 del 31 luglio 2004, art. 1-*bis*, punto 10, lettera *d)*, è stata modificata la tariffa dell'imposta di bollo allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, elevando l'importo di lire 20.000 ad € 11,00.

Pertanto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio XII, al fine di dare attuazione alla predetta disposizione di legge, con il presente provvedimento si istituisce un nuovo taglio di marca da bollo da € 11,00 e se ne definiscono le caratteristiche tecniche come indicato nell'allegato 1.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento:

1. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2 comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

2. Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 — disciplina dell'imposta di bollo — art. 39: vendita di valori bollati e allegata tariffa, approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 6-*bis*, decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Legge 31 luglio 2004, n. 191: conversione con modificazioni del decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2004

p. *Il direttore dell'Agenzia:* BEFERA

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NUOVA MARCA DA BOLLO A TASSA FISSA DA € 11,00

Valore: € 11,00.

Carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a stelline a cinque punte distese a tappeto in tutto il foglio.

Vignetta: al centro, all'interno di una cornice a forma circolare, poggiata sul lato corto della marca, è raffigurata una vista del Colosseo su uno sfondo di sicurezza a linee molto sottili, ai lati figurano due tratti di cornice contenenti disegni floreali stilizzati.

Completano la vignetta le seguenti scritte: «MARCA DA BOLLO» in alto ed in basso il valore «11,00 Euro».

Formato carta: mm 25,4 × 30.

Formato stampa: mm 21,4 × 26.

Dentellatura: mm 13,50 × 13, 25.

Stampa: tre colori calcografici.

Colori:

rosso carminio scuro;

grigio;

bleu azzurro.

04A08823

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 5 agosto 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - Diversi impegni di spesa a favore del comune di Carrara per interventi a favore della popolazione. (Ordinanza n. A/8).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004, poi prorogato fino al 31 dicembre 2005 con decreto-legge n. 355/2003, convertito, con legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di € 10.000.000,00 e che in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 355/2003 sopra citato è stato stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per un finanziamento di € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2005 e di altrettanti € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2006;

Preso atto che tali risorse sono state ripartite tra le varie tipologie di interventi inizialmente con l'ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 e successivamente con l'ordinanza commissariale n. A/4 del 19 aprile 2004;

Visto che in particolare sono stati destinati € 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilità nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali, e € 180.000,00 al rimborso delle spese sostenute dal comune di Carrara per i primi interventi diretti al soccorso della popolazione e al rimborso degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato;

Visto che con ordinanza n. A/2 del 28 gennaio 2004 sono state approvate le disposizioni per l'attivazione delle «Iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara», in cui tra l'altro si prevedeva un limite massimo per il contributo di prima assistenza per il rientro nelle abitazioni inagibili di € 15.000,00;

Vista la nota del comune di Carrara del 28 luglio 2004, n.s. prot. n. 120/21775/10.3.2 con cui si evidenzia in rapporto alle verifiche effettuate che il limite massimo di importo del contributo già fissato in 15.000,00 euro non consente di realizzare gli interventi necessari per il rientro nelle abitazioni di residenza, con la conseguente richiesta di un suo aumento a € 35.000,00;

Verificato che nell'ambito delle risorse destinate ai contributi ai privati con la citata ordinanza n. A/1 vi è un margine di disponibilità tale da poter soddisfare la richiesta del comune;

Valutato quindi opportuno elevare il limite massimo del contributo per il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari evacuati a € 35.000,00;

Preso atto della nota del comune di Carrara protocollo n. 23401 del 25 giugno 2004 con la quale si comunica che nell'elenco degli aventi diritto al contributo per l'autonoma sistemazione sono stati inseriti due nuclei familiari aventi i requisiti per beneficiare del medesimo contributo e quantifica il relativo importo fino al 30 aprile 2004 in € 2.000,00;

Preso altresì atto della nota del comune di Carrara protocollo n. 928 del 12 luglio 2004 con la quale è quantificato in € 2.700,00 l'importo da erogare per l'autonoma sistemazione fino al 31 luglio 2004 sia relativamente ai nuclei familiare già individuati che per quelli di cui alla nota protocollo n. 23401 sopracitata;

Considerato che nelle note citate il comune dà atto di avere effettuato le verifiche previste dalle disposizioni di cui all'ordinanza n. A/2 circa il numero dei componenti dei nuclei familiari e il protrarsi della evacuazione, nonché allega la documentazione indicata nella nota commissariale del 14 aprile 2004, prot. n. 120/11187/10.3.2 ai fini della liquidazione delle risorse richieste;

Verificato da parte della struttura regionale competente che la predetta documentazione risulta completa e regolare ai fini della liquidazione;

Valutato quindi di procedere alla liquidazione a favore del comune di Carrara della somma di euro 4.700,00 per la corresponsione di contributi per l'autonoma sistemazione fino al 31 luglio 2004;

Considerato inoltre che altri nuclei familiari evacuati non hanno trovato un'autonoma sistemazione e sono ancora alloggiati in strutture messe a disposizione dal comune di Carrara a proprie spese;

Preso atto che con la citata ordinanza n. A/2 è stato stabilito che per tale ultima tipologia di spese, dopo la data della medesima ordinanza n. A/2 (28 gennaio 2004), il rimborso al comune sarebbe avvenuto nei limiti di importo previsti per il contributo per l'autonoma sistemazione;

Preso atto al riguardo della nota del comune di Carrara protocollo n. 25400 del 30 giugno 2004 in cui si richiede per il rimborso delle suddette spese dal 29 gennaio 2004 al 30 aprile 2004 l'erogazione di € 10.500,00 e della nota protocollo n. 929 del 12 luglio 2004 in cui si richiede per i rimborsi delle medesime spese dal 1° maggio 2004 al 31 luglio 2004 l'importo di € 10.500,00;

Valutato di procedere alla liquidazione a favore del comune di Carrara della somma di € 21.000,00 di cui al punto precedente;

Richiamati gli obblighi di rendicontazione a carico del comune di Carrara circa le spese sopradefinite;

Preso atto che il comune di Carrara con nota del 24 giugno 2004, protocollo n. 25034 ha trasmesso la documentazione di spesa relativa alle attività di soccorso alla cui copertura era stata riservata con ordinanza commissariale A/1 la somma di € 163.000,00;

Verificata dalla struttura regionale competente la regolarità e completezza della suddetta documentazione;

Ritenuto di procedere alla liquidazione dell'importo di € 163.000,00 a favore del comune di Carrara per le attività di soccorso;

Ordina:

1. Il limite massimo del contributo previsto dall'art. 5, comma 2 delle disposizioni approvate con l'ordinanza n. A/2 del 28 gennaio 2004 già fissato in € 15.000,00 è elevato a € 35.000,00;

2. di liquidare al comune di Carrara i seguenti importi:

a) € 4.700,00 per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione fino al 31 luglio 2004;

b) € 21.000,00 quale rimborso delle spese relative all'alloggio dei nuclei familiari che non hanno trovato sistemazione autonoma fino al 31 luglio 2004;

c) € 163.000,00 per il rimborso delle spese sostenute per i primi interventi di soccorso alla popolazione;

3. di imputare tutte le predette liquidazioni per un importo complessivo di € 188.700,00, a favore del comune di Carrara, sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato presso la Banca D'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

4. di stabilire, ai sensi dell'art. 4 delle disposizioni approvate con la citata ordinanza n. A/2, che il comune di Carrara provveda all'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione entro quindici giorni dalla avvenuta disponibilità dei fondi;

5. di prevedere che il comune di Carrara invii all'ufficio regionale competente, una volta effettuati i pagamenti di cui al punto 2, lettera *a)* e *b)* gli atti di impegno e liquidazione, i mandati di pagamento e le relative quietanze, nonché limitatamente ai pagamenti di cui alla lettera *b),* le fatture;

6. di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto, sul Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 5 agosto 2004

Il commissario delegato: FRANCI

04A08740

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 29 luglio 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;

Visto lo Statuto di quest'università, emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 1993 - serie generale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 37;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Viste le delibere del Consiglio accademico del 15 giugno 2004 e il relativo parere del Consiglio di amministrazione, con la quale è stata approvata l'integrazione dell'art. 27, comma 1 del vigente Statuto dell'Università per stranieri di Perugia;

Vista la nota direttoriale prot. n. 10390 del 6 luglio 2004 inviata al M.I.U.R.;

Vista la nota ministeriale prot. 2231 del 15 luglio 2004, con la quale il M.I.U.R. comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla suddetta proposta di integrazione dello Statuto;

Vista l'urgenza di provvedere alla emanazione dell'integrazione apportata;

Decreta

di emanare la seguente integrazione dell'art. 27, comma 1, del vigente Statuto dell'Università per stranieri di Perugia:

Art. 27.

Organizzazione e funzionamento delle strutture tecniche e amministrative

Comma 1 - *Testo in vigore*: 1. Le strutture tecniche e amministrative dell'università, in conformità con i criteri fissati dall'art. 16, comma 4, lettera *c)* della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono organizzate in divisioni, che si articolano in servizi ed in uffici speciali. Le modalità di tale organizzazione, gli ambiti di competenza delle divisioni, degli uffici speciali e dei servizi, le attribuzioni e le connesse responsabilità dei funzionari e degli impiegati sono determinati dal Direttore amministrativo. Nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, l'università opera per la migliore utilizzazione delle capacità e delle professionalità di ciascuno, per una più efficiente organizzazione delle proprie strutture e per un servizio adeguato alle aspettative degli utenti. Per i fini suddetti l'università:

a) predispone piante organiche di Ateneo del personale tecnico e amministrativo con indicazione dei profili e delle qualifiche;

b) assicura un periodico aggiornamento professionale del proprio personale.

Comma 1 - *Testo modificato*: 1. Le strutture tecniche e amministrative dell'università, in conformità con i criteri fissati dall'art. 16, comma 4, lettera *c)* della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono organizzate in ripartizioni, divisioni e/o uffici speciali che si articolano in servizi. Le modalità di tale organizzazione, gli ambiti di competenza delle ripartizioni, divisioni, uffici speciali e servizi, le attribuzioni e le connesse responsabilità dei funzionari e degli impiegati sono determinati dal Direttore amministrativo. Nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, l'università opera per la migliore utilizzazione delle capacità e delle professionalità di ciascuno, per una più efficiente organizzazione delle proprie strutture e per un servizio adeguato alle aspettative degli utenti. Per i fini suddetti l'università:

a) predispone piante organiche di Ateneo del personale tecnico e amministrativo con indicazione dei profili, delle qualifiche e delle competenze;

b) assicura un periodico aggiornamento professionale del proprio personale.

Perugia, 29 luglio 2004

Il rettore: BIANCHI DE VECCHI

04A08312

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Aggiornamento dell'albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (deliberazione n. 120/2002/AE/AUT/ALBO)

La Commissione per le adozioni internazionali ha adottato le seguenti deliberazioni nelle sedute di cui alle date di seguito indicate: del. n. 53/2004, n. 59/2004, n. 60/2004 e n. 61/2004 del 26 luglio 2004.

La presente pagina sostituisce la pag 5 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
2	**A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI SEDE REGIONALE TOSCANA** Via Cavour, 32 50129 Firenze Tel 055/268682 Fax 055/219695 e-mail: infoaiau@aiau.it Legale Rappresentante: Luminita Paula Popp	Firenze 24/02/1996 Notaio Dott. Aldo Zetti Rep. n. 47269 Rac. n. 11033	46/2000/AE RIESAME/CC/DEL 17/05/2001 Del. 59/2004/AE/EST del 26/7/04	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** Via Farini, 23 40124 Bologna Tel 051/223002 Fax 051/279562 e-mail: infoaiau@aiau.it Resp. Pietro Mazzanti **CENTRO:** Via Cavour, 32 50129 Firenze Tel 055/268682 Fax 055/219695 **SUD:** Contrada Pozzillo Rosselli 90010 Altavilla Milicia (PA) c/o sede associazione Centro Servizi Sociali per l'adozione int Tel 055/268682 Fax 055/219695 e-mail: infoaiau@aiau.it Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: CROAZIA MOLDAVIA (*) UCRAINA ROMANIA (***) AFRICA ETIOPIA ASIA FILIPPINE

Pag. 5

La presente pagina sostituisce la pag 11 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476

N° ORDINE	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
8	**ARCOBALENO - ONLUS** Via Albona 18 35135 Padova Tel 049 610360 Fax: 049 8895448 Fax 049 610360 e-mail: arcobaleno@campiello.net Legale Rappresentante: Bruna Rizzato	Padova 1/06/1992 Notaio Dott. Gianluigi Ciavi Rep. n. 15360 Rac. n. 2799	Del. 73/2002 del 17/7/2002 (pos. N. 99/2001 Ac.Aut) Del. 60/2004/AE/EST del 26/7/04	INTERO TERRITORIO NAZIONALE Principali Sedi Operative Per Macro Aree **NORD:** Via Albona 18 35135 Padova Tel 049 610360 Fax: 049 8895448 **CENTRO:** Via Bolzano, 2 33030 Porto Sant'Elpidio (AP) Tel. 3399710790 e-mail: arcobaleno@campiello.net **SUD:** Piazza Marconi, 39 84087 Sarno (SA) Telefax: 081/941220 e-mail: arcobaleno@campiello.net Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: FEDER. RUSSA (*)(Province: Kudimcar, Perm e Vologrady) MOLDAVIA (*) ASIA ARMENIA

Pag 11

La presente pagina sostituisce la pag 43 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	**INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476**				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
40	**I FIORI SEMPLICI – ONLUS** Via IX Giugno, 51 34074 Monfalcone (GO) Telefax: 0481/45343 e-mail: ifiorisemplici@tin.it Legale Rappresentante: De Faveri Sabina	Monfalcone 06/04/2000 Notaio Dott. Antonio Grimaldi Rep. n. 33593 Rac. n. 3900	37/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 9/05/2001 Del. 11/2003 del 29/01/03 Del. N. 34/2004 del 26/07/04 Del. N. 53/2004 del 26/07/04	**Principale Sede Operativa macro Area NORD:** Via IX Giugno, 51 34074 Monfalcone (GO) Telefax: 0481/45343 e-mail: ifiorisemplici@tin.it Resp.sede Paola Peressutti Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: FEDER. RUSSA (*) MOLDAVIA (*) UNGHERIA OPERATIVO CROAZIA AMERICA NICARAGUA

Pag. 43

La presente pagina va inserita dopo la pagina 36 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476

N° ORDINE	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
34	**ENZO B** Via Onorato Vigliani, 104 10135 Torino (TO) Telefoni: 011 342069 Fax: 011 342069 e-mail: bernes@libero.it Presidente Bernardi Stefano	Atto notarile Torino 12-12-1991 Notaio dr.ssa Maria Pia Ansalone Rep. n. 10.776 Rac. n. 1533	Del. 61/2004 del 26/07/2004	**Nord** Via Bobbio 10141 Torino (TO) Telefoni: 011 3828248 Fax: 011 3828306 e-mail: bernes@libero.it	AFRICA BURKINA FASO CAMERUN COSTA D'AVORIO ETIOPIA MALI MOZAMBICO NIGER NIGERIA(stato di Enugu) SENEGAL TANZANIA

04A08801

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 11 agosto 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Cuzzolin, console onorario della Repubblica Slovacca a Milano.

04A08803

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º settembre 2004

Dollaro USA	1,2168
Yen giapponese	133,09
Corona danese	7,4377
Lira Sterlina	0,67775
Corona svedese	9,1370
Franco svizzero	1,5386
Corona islandese	87,85
Corona norvegese	8,3695
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57740
Corona ceca	31,835
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6590
Lira maltese	0,4272
Zloty polacco	4,4399
Leu romeno	40910
Tallero sloveno	239,9900
Corona slovacca	40,255
Lira turca	1832000
Dollaro australiano	1,7305
Dollaro canadese	1,5966
Dollaro di Hong Kong	9,4910
Dollaro neozelandese	1,8568
Dollaro di Singapore	2,0799
Won sudcoreano	1396,95
Rand sudafricano	8,0614

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08836

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 4371 del 5 agosto 2004 alla società Sorgente Orticaia S.r.l. avente:

sede legale in via della Maulina n. 93 - 55100 Monte San Quirico (Lucca);

stabilimento di produzione in via Forravilla e Collina n. 29/31 - 51027 Praccia (Pistoia);

codice fiscale 01085650479,

è stata rilasciata l'autorizzazione in via definitiva a confezionare e vendere per uso di bevanda le acque minerali naturali denominate «Silva» e «Monteverde» e le bevande analcoliche, in contenitori di PET, ottenuti a partire da preforme, di cui ai decreti dirigenziali n. 3637 del 5 luglio 2001 e n. 4192 del 31 luglio 2001.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sorgente Orticaia S.r.l. è tenuta a presentare, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

04A08730

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla «Sanpellegrino S.p.a.», in Milano, al confezionamento dell'acqua minerale denominata «Sorgente Tione», in contenitori PET e all'utilizzo di coloranti per resine.

Con determinazione dirigenziale n. 6732 del 18 agosto 2004 la Società Sanpellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23 - 20154 Milano, codice fiscale e partita IVA n. 0753740158 è stata autorizzata:

a produrre e mettere in vendita le acque minerali naturali denominate «Sorgente Tione», per i formati dal decreto legislativo n. 106 del 25 gennaio 1992 con i previsti seguenti polimeri:

Denominazione polimero	Denominazione fornitore
Starlight Grado R.B.	Aussapol
Voridian PET 9921 W	Voridian
Shinpet 5015W	Shinkong
Shinpet 5015	Shinkong
Lighter C88	Dow-inca
Lighter C93	Dow-inca
Cleartuf P76	M&G
Cleartuf P82	M&G
Starlight Grado E	Aussapol
Voridian Aqua PET 18696	Voridian
Voridian Aqua PET 20837	Voridian
Polyclear 3300	Kosa
Alphapet WG IV 0,78	VPI SA
Gatronova A 74 IV 0,74	Gatron - Novatex LTD
Peripet B 60, IV 0,76	DuPontSA

ad impiegare per la colorazione dei polimeri autorizzati i seguenti coloranti per resine:

Denominazione colorante	Denominazione fornitore
NW Blue 3 cod. 285 - 1016 - 1	ColorMatrix Europe LTD
NW Green 3 cod. 284 - 1062 - 1	ColorMatrix Europe LTD

04A08741

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

1. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggeti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzioni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 654 del 13 luglio 2004, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle imprese dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi di identificazione.

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
342 FI	CASINI E FANTECHI S.N.C.	SCANDICCI	4	-
389 FI	FALAI GAETANO	FIRENZE	2	-
487 FI	TU DI GIADA GUSCELLI	FIRENZE	6	2
539 FI	ARGENTOTIK DI RICCARDO BIAGIOTTI E C. S.N.C.	FIRENZE	3	1
567 FI	B.L.Z. S.N.C. DI BECCIOLINI, LAGRIMINO E ZUCCHEROFINO	TAVARNELLE VAL DI PESA	10	-
692 FI	FRANCHI FRANCO	FIRENZE	3	-
838 FI	SABATINI E GIANNELLI S.N.C.	FIRENZE	4	-
957 FI	2 G DI GENTILI GIULIANO E C. S.N.C.	FIRENZE	2	-
1040 FI	ARGENTERIA VALSODO S.R.L.	CALENZANO	4	-
1058 FI	TOSINI ALDO	FIRENZE	2	-
1105 FI	SPARK S.R.L. DI BONA CARNACINI	IMPRUNETA	2	-
1148 FI	L'ARTIGIANO DI PALLANTI FABIO	FIRENZE	4	-
1163 FI	CORSI ANGELA	BARBERINO VAL D'ELSA	2	-
1208 FI	PINI E MARTINI S.N.C.	BORGO SAN LORENZO	4	-
1250 FI	PARIGI SANDRO	VAGLIA	4	-
1339 FI	SECCI SANDRO	FIRENZE	2	-
1380 FI	IL GIOIELLO DI CORBELLINI F.	EMPOLI	2	-
1418 FI	CIVIERO SANTE	FIRENZE	2	-
1516 FI	BRUNI E BRUNI S.R.L.	LASTRA A SIGNA	2	-
1527 FI	CONSORTINI GIOVANNI	FIRENZE	1	-
1553 FI	TECNOMARVI S.R.L.	SCANDICCI	-	1
1559 FI	TUBBINI DAVID (trasferita ad Arezzo)	FIRENZE	2	-
1568 FI	A.G. DI VITALE GRAZIA	SCANDICCI	2	-
1569 FI	FABBRICA DELL'ORO DI FABBRI T.	BAGNO A RIPOLI	1	-
1590 FI	DI VECCHIO BERNARDO	FIRENZE	1	-
1595 FI	S.T.ART S.R.L.	CAMPI BISENZIO	4	-
1602 FI	AURUM & ARGENTUM S.R.L.	SCANDICCI	11	-
1604 FI	CASATI MARCO	BAGNO A RIPOLI	3	-
1608 FI	RYRY DI BERDICCHIA F.A. E C. S.N.C. (trasferita ad Arezzo)	FIRENZE	2	-
1619 FI	CORSI CLAUDIO	IMPRUNETA	2	-

2. Si rende, inoltre, noto che le seguenti imprese hanno depositato denuncia di smarrimento di parte dei punzoni in loro dotazione:

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
329 FI	BELFIORE GIUSEPPE & C. S.N.C	FIRENZE	2
538 FI	MAZZINI LUIGI & C. S.N.C.	FIRENZE	3
767 FI	MONDIAL ART S.R.L.	SCANDICCI	9
1375FI	GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI S.R.L.	FIRENZE	1
1538 FI	ALCOZER & J. DI ALCOZER GIAMPIERO	FIRENZE	2

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come "non restituiti" o "smarriti", qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze.

04A08763

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai decreti del Ragioniere generale dello Stato concernenti la chiusura delle gestioni liquidatorie di enti disciolti - Anno 2002. (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 2004).

Il titolo dei decreti citati in epigrafe, riportato sia nel sommario della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sia sul frontespizio del supplemento ordinario, si intende pubblicato correttamente nel seguente modo: «Decreti del Ragioniere generale dello Stato concernenti la chiusura delle gestioni liquidatorie di enti disciolti - Anno *2003*.».

04A08735

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401207/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.